



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 5/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23712** del registro di segreteria, proposto da:

M. A. (C.F.: omissis), nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente alla via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Sbarre Inferiori n. 435 B presso lo studio dell'Avv. Paola Mesiano (CF: MSNPLA78B63H224G), dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 5.9.2023 il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di *"Accertare e dichiarare che parte ricorrente è civilmente invalido nella misura compresa tra il 74% ed il 99% e che conseguentemente ha diritto al riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000 con decorrenza dal 23.12.2022 o dalla data di verifica dei presupposti medico-legali"* oltre onorari e spese di giudizio in favore del procuratore anticipatario. In via istruttoria si chiedeva CTU al fine di accertare se il ricorrente è civilmente invalido nella misura compresa tra il 74% ed il 99%. A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva che in data 23.12.2022 inoltrava alla Commissione medica per l'accertamento delle Invalidità Civili c/o Inps di Reggio Calabria domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello stato invalidante, essendo affetto da una serie di patologie altamente invalidanti e notevolmente riduttive della capacità lavorativa (e, in particolare: spondiloartrosi, discopatie L4-L5-S1, Studio Legale Mesiano 2 spondilodiscoartrosi C5-C6-C7, segni di coxoartrosi dx, toraco-epigastralgia in paz. Con MRGE, ipertensione

arteriosa, dislipidemia, ipertrofia settale, insufficienza mitralica, cardiopatia ischemica cronica, ernia jatale, precordialgia, iperomocisteinemia, iperlipemia mista, Diabete tipo 2 NID, vasculopatico in politrattamento farmacologico, iperuricemia, intervento di PTA, diatesi trombotica, gastrite, disfunzione diastolica di I grado, fibrosi valvolare aortica e mitralica, sindrome coronarica acuta, lesione del tendine del sovraspinato di grado III secondo Patte, lesione al 3° distale del sottoscapolare con sublussazione mediale del CL del bicipite, borsite subacromiale, tendinopatia degenerativa, pregresso intervento di artroprotesi d'anca, s cuffia dei rotatori dx, vasculopatia cerebrale con umore depresso, miocardiopatia ischemica, cerebrovasculopatia, coagulopatia genetica, dislipidemia mista, bradicardia sinusale, disfunzione diastolica di I grado ventricolo sinistro), richiamando la relativa documentazione medica allegata.

Inoltre, riferiva che nella seduta del 08.03.2023 la Commissione lo valutava invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, percentuale 65% a decorrere dal 23.12.2022.

Rispetto a tali elementi il ricorrente lamentava che, nonostante le condizioni fisiche e le patologie invalidanti, la Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Reggio Calabria negava il diritto al riconoscimento dell'invalidità nella misura superiore al 74%, risultando egli *“affetto da un*

grave e complesso quadro patologico che comporta uno status gravemente, se pur non totalmente, invalidante, riducendo notevolmente la capacità lavorativa dello stesso” e che, sussisterebbero, nel caso di specie, le condizioni per ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, della L. n. 388/2000, essendo egli dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione.

Pertanto, il ricorrente formulava le conclusioni nei termini indicati.

2. L’I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 29.12.2023 chiedendo il rigetto della domanda.

In via preliminare eccepiva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per mancanza di previa istanza amministrativa, ex articolo 153, comma 1, lettera b), c.g.c., considerato che la domanda per l’accertamento dell’invalidità civile non può dirsi univocamente ed esclusivamente diretta all’ottenimento dell’agevolazione richiesta, essendo la stessa innanzitutto preordinata agli altri benefici previsti dalla normativa sull’invalidità civile (in particolare la legge 118/1971).

Pertanto, l’Istituto eccepiva che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto

azionato e quindi nella sua interezza (richiamando sul punto

Cass. S.U. n° 2787/2006, Cass. 27151/2009, Cassazione civile

sentenza n.23899/2021) ed indicava che l'INPS non si è potuto

pronunciare, neanche per implicito, sul beneficio previdenziale

di cui all'articolo 80 della legge citata.

Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso

per carenza di interesse ad agire.

La separazione netta che la legge prefigura tra il possesso

preventivo della condizione di invalidità civile, nella percentuale

oltre la soglia del 74%, e l'accesso al beneficio previdenziale, di

cui alla legge 388/2000, non consentirebbe di formare una

domanda processuale unica quale quella proposta dal

ricorrente, tesa ad unificare dinanzi ad un singolo Giudice,

ordinario o contabile che sia, la relativa giurisdizione, poiché

non unificabile è il *petitum* sostanziale (Corte dei Conti Umbria

n° 78/12).

Inoltre, l'Istituto evidenziava che il ricorrente è soggetto tuttora

in attività lavorativa e che nessuna istanza e conseguentemente

nessun provvedimento negativo in ordine al riconoscimento ai

fini pensionistici della contribuzione figurativa risulta emesso,

risultando del tutto evidente l'inammissibilità della pretesa

azionata anche sotto tale ultimo profilo (Corte Conti Lazio,

Sentenza 606/20, Cass. Sentenza 09 aprile 2019, n. 9877 che

ha ribadito: *“Si è affermato che l'interesse ad agire richiede non*

solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la

parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Va, quindi, riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27187 del 2006 sopra ricordate, secondo cui < [...] La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti [...] possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri”).

L'Istituto, richiamando la normativa e la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/05/2005, n° 9960), evidenziava che in assenza di ogni allegazione di controparte, a cui spetta l'onere della prova, deve ritenersi che, a fronte di uno stato di minorazione fisica, anche le mansioni richieste al soggetto fossero tali da permetterne lo svolgimento senza provocare un ulteriore aggravio del carico di lavoro, cosicché non si potrebbe configurare una “maggiore usura” che ne giustifichi l'esodo anticipato.

Mancherebbe, pertanto, nel caso di specie, la prova che il ricorrente presti la propria attività lavorativa in condizioni di maggior usura a cagione di patologie invalidanti, per come richiesto dalla Suprema Corte e per come avrebbe dovuto accertare il datore di lavoro.

Nella fattispecie la Commissione Medica ha accertato una percentuale invalidante pari al 67% in riferimento alle patologie riscontrate e, pertanto, infondate risulterebbero le richieste istruttorie di disporre CTU al fine di accertare il grado di invalidità necessario ai fini del richiesto beneficio.

L'ente, quindi, rassegnava le proprie conclusioni *“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni addotte; in via gradata, nel merito, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese di giudizio”*. In via subordinata istruttoria, per il caso di ammissione di CTU, indicava i propri CTP.

3. In data 16.1.2014 il difensore del ricorrente depositava ulteriore documentazione sanitaria.

4. All'udienza del 18 gennaio 2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Giuseppe Risadelli, in sostituzione, il quale si riportava alle conclusioni, rappresentando che, rispetto all'eccezione formulata dall'Inps, è presente in atti la domanda amministrativa ed anche la risposta della scuola.

Per l'Inps, l'Avv. Caterina Battaglia insisteva nell'eccezione di inammissibilità del ricorso e si riportava alla memoria.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dall'Inps per mancanza della domanda amministrativa è fondata

e deve essere accolta.

Si osserva che alcuni profili indicati, quali la circostanza che il ricorrente sia ancora in attività di servizio appaiono in realtà superati dai principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM che, seppur con riferimento ad altra fattispecie, ha indicato incidentalmente come sia ammissibile un accertamento della dipendenza della causa di servizio *“in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio”*.

Tuttavia, nel caso in esame si registra l'assenza di una domanda amministrativa tesa ad ottenere ciò che oggi viene richiesto in sede giudiziaria, in violazione dell'articolo 153, comma 1, lettera b), c.g.c., considerato che l'Inps non si è potuto pronunciare, neanche per implicito, sul beneficio previdenziale di cui all'articolo 80.

Sul punto è bene evidenziare che la sentenza 12/2023/QM citata, superando un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto ammissibile la domanda di chi *“a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Tuttavia, la fattispecie affrontata dalle Sezioni Riunite attiene ad una procedura particolare (quella dell'art. 12 del d.P.R. 461/2001) in cui si ha, per previsione di legge, l'unicità di accertamento ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, circostanza che manca nel caso in esame, in cui, invece, si ha una procedura propria di accertamento dell'invalidità; accertamento che potrebbe poi essere superato da ulteriori fattori sopravvenuti.

Inoltre, le Sezioni Riunite hanno fatto riferimento ad una ipotesi in cui vi era stato, in sede amministrativa, un diniego; circostanza che non ricorre nel caso in esame dove, rispetto alla domanda del ricorrente, in sede amministrativa non vi è stato alcun diniego, ma anzi risulta accertata una invalidità civile, così come richiesta in domanda.

Infatti, il verbale della Commissione nella domanda amministrativa indica espressamente che la richiesta è fatta ai fini dell'invalidità civile e non per il riconoscimento di una invalidità con percentuale qualificata (oltre il 74%) ai fini dei vantaggi della legge n. 388/2000.

Dunque, la circostanza che in sede giudiziaria venga richiesto l'accertamento di una specifica percentuale di invalidità, ancorata a previsioni peculiari della L. n. 388/2000 e dei relativi benefici ivi accordati, prima mai indicati, costituisce un *quid novi* rispetto alla domanda formulata in sede amministrativa sulla quale l'amministrazione non ha avuto modo di esprimersi

e che determina, per l'effetto, la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa.

Peraltro, dalla documentazione depositata dal ricorrente risulta una domanda specifica di accreditamento di contributi figurativi per invalidità civile superiore al 74% (doc. 67), ma svolta nei confronti del Dirigente scolastico dell'IIS omissis omissis e, quindi, nei confronti di un soggetto diverso dall'Inps, unica parte in giudizio e nei cui soli confronti viene svolta la domanda del ricorso.

6. Si ritiene sussistano valide ragioni per la compensazione integrale delle spese, tenuto conto della pronuncia in rito e di questioni che hanno visto, seppur parzialmente, contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da M. A. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 18 gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 19/01/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 22.01.2024.

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni